

STATUTO “FINISTERRÆ – ONLUS”

Art. 1 – Costituzione

1.1 – *Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti*, è costituita una libera associazione denominata “FINISTERRÆ”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L’associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto dell’art. 10 del D.L. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, adottandone l’acronimo ONLUS.

1.2 – I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

1.3 – La durata dell’associazione è illimitata.

1.4 – L’associazione ha sede legale in MILANO, in via Litta Modignani 93.

1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate ovunque lo riterrà opportuno, anche all’estero.

Art.2 – Scopo

2.1 – L’associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

2.2 – Lo scopo dell’associazione è quello di svolgere attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, a livello nazionale, internazionale ed europeo. In tale ambito, il suo lavoro fa riferimento ai principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale.

Art. 3 – Finalità

3.1 – L’associazione, in considerazione della sua Vision, secondo cui è auspicabile un futuro in cui sempre più persone abbiano libero accesso all’acqua potabile e a condizione igienico-sanitarie decenti e in conformità agli scopi che si propone di cui al punto 2, intende perseguire con metodo e continuità un’azione contro la disparità di accesso all’acqua nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell’uomo.

3.2 – Per attuare concretamente i propri fini l’associazione intende:

- a) realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito di propri progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dell’ambiente e di cooperazione decentrata;
- b) attuare progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei paesi emergenti, in un’ottica di “capacity building”, nonché programmi settoriali, plurisetoriali o integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;
- c) impegnarsi in attività di Educazione allo Sviluppo per fare crescere nell’opinione pubblica la comprensione del problema dell’acqua nel Sud del mondo, in particolare con un’attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale docente e non docente delle scuole, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare bambini, giovani e donne;

d) produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto riterrà utile agli scopi dell'associazione stessa.

3.3 – L'associazione si impegna a:

- a) escludere dalle sue attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui eventualmente operi;
- b) evitare di imporre alle comunità con cui collabora, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e desiderio degli interessati.

3.4 – Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni e gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti nella medesima direzione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

4.1 – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

4.2 – Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci (quote sociali);
- b) contributi di privati, enti locali, Stato e istituzioni pubbliche;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'associazione;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) mezzi ricavati da pubblicazioni e studi realizzati per conto di soci o terzi privati o pubblici;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con enti o istituzioni pubbliche;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5 – Soci dell'associazione

5.1 – Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

5.2 – Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e sono egualmente eleggibili.

5.3 – Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.4 – Il numero di soci è illimitato.

5.5 – I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono i seguenti:

5.5.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà all'unanimità entro trenta giorni dalla sua presentazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera all'iscrizione nel registro dei soci all'associazione da parte del Consiglio Direttivo.

5.5.2 – I soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- c) per decesso;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- e) per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e la decisione è inappellabile.

5.6 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.7 – I soci hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.8 – I soci sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art.6 – Organi sociali dell'Associazione

6.1 – Organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Il Segretario.

Gli Organi sociali, ad esclusione del Segretario, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione (fondatori e ordinari).

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Deve essere data comunicazione ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

7.5 – L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'elezione ogni tre anni dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti generali dell'Assemblea;
- e) la fissazione dell'ammontare della quota associativa annuale;
- f) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale ad opera del Segretario dell'associazione che lo scriverà nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

7.6 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione. L'avviso di

convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno.

7.7 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in persona o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in persona o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi i soci ordinari aventi diritto di voto più almeno la maggioranza semplice dei soci fondatori. La convocazione in questo caso si ritiene regolarmente costituita se presenti la metà più uno dei soci, in persona o per delega.

7.9 – Ciascun aderente può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario dell'Associazione.

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le votazioni devono avvenire a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario dell'associazione che lo scriverà nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea dei soci;
- e) eleggere il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario dell'associazione;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

8.5 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea dei soci. Non è necessario che decadano anche gli altri componenti e la nuova nomina sostituirà la precedente fino alla conclusione del triennio.

Art. 9 – Il Presidente

9.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

9.2 - Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale e sociale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Il Segretario

10.1 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per un anno e può essere rieletto. Può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci.

10.2 – Al Segretario spetta la registrazione e conservazione di tutti gli atti e registri facenti capo all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo, nonché quelli del Comitato Esecutivo eventualmente nominato. Ha altresì il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, sottoponendone poi la risoluzione al Presidente.

10.3 – Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere dell'associazione.

Art. 11 – Bilancio

11.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. I bilanci devono essere inseriti dal Segretario nel registro dei bilanci dell'associazione almeno 10 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

11.2 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

11.3 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 12 – Scioglimento dell'associazione

12.1 – Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato secondo le regole di cui all'art. 7 punto 8.

12.2 – I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina un liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Norme di funzionamento e di rinvio

13.1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note sul sito dell'associazione.

13.2 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.L. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.